

# Verbale dell'adunanza

del giorno 22 dicembre 1914.

Presiede il Vice Presidente Magaldi in sostituzione del Presidente, impedito. Sono presenti Terando, Coca, Beneduce. Funge da Segretario il Consigliere Beneduce, in assenza del Consigliere Rosmini.

## 1. Indennizzo per lavori di ripristino dei locali di Via Genova.

Il Direttore Generale riferisce in merito ad una richiesta di indennizzo per lavori di ripristino da effettuarsi nei locali già occupati dall'Istituto in via Genova N° 18 di proprietà della signora Ida Romitti Pasucci.

dy

Con contratto in data 1° dicembre 1912 registrato agli atti privati il 23 gennaio 1913 al N° 40081 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni prendeva in affitto dalla signora Ida Romitti Pasucci tre appartamenti nel palazzo, di proprietà di detta Signora, sito in via Genova N° 18 dal 10 gennaio 1913 al 30 novembre 1914.

Giunti alla scadenza del detto contratto la proprietaria, alla consegna dei locali da parte del



l' Istituto Nazionale delle Assicurazioni, reclamava che venissero eseguiti in detti locali alcuni lavori di ripristino valendosi dell' articolo 2 del contratto di locazione nel quale è stabilito che l' Istituto si obbliga a riconsegnare i locali nello stato in cui li ha ricevuti.

La prima richiesta fatta dalla proprietaria si aggirava sulla cifra di L. 350 che l' Ufficio economico riuscì a ridurre a 325 prima ed a 297 in un ultimo dibattito.

Considerando che, qualora l' Istituto Nazionale dovesse curare direttamente le riparazioni da eseguirsi si incontrerebbe una spesa forse superiore, non certo inferiore alle L. 300 con l' inconveniente di rimanere ancora vincolato fino ad ultimazione di detti lavori al contratto di locazione. Considerando inoltre che la cifra di L. 297 verrà ridotta a 250 pel rimborso che si otterrà dagli inquilini che l' Istituto Nazionale ha immesso nei detti locali (valendosi di apposita clausola contrattuale) quando essi non poterono più essere utilizzati dall' Istituto; si propone l' accettazione della richiesta di L. 297 fatta dalla signora Ida Reomitti Pascucci per completa liberazione dell' Istituto dal contratto anzidetto.

Detta somma vorrebbe dedotta dalla cauzione.

di L. 1.600 che l'Istituto ha depositato presso la Signora Ida Romitti Pasucci".

Il Comitato sentita la relazione del Direttore Generale dà parere favorevole a che si transiga sulla richiesta di indennizzo fatta dalla Signora Ida Romitti Pasucci, sulla base della somma a carico dell'Istituto di L. 297.

2- Locali dell'Ufficio Speciale in Genova.


Il Direttore Generale riferisce in merito all'affitto dei locali necessari per l'Ufficio Speciale di Reassicurazione dei rischi di guerra in navigazione, avente sede in Genova.

drj

Il Comitato dà mandato al Direttore Generale di trattare per il meglio, entro i limiti di L. 2.600 di corrisposta di affitto per sei mesi.

3- Diritti di riattivazione. "Generali di Venezia".

Il Direttore Generale riferisce in merito alla proposta della Compagnia "Generali di Venezia" per la riattivazione dei contratti Comu e Fino per i quali quando fu dato avviso all'Istituto del cambiamento



della rateazione dei premi ora già trascorso il termine di comparso al pagamento dei premi stessi. La Compagnia non ritenne però di applicare il diritto di riattivazione nella misura del 2% del capitale.

Il Comitato, considerato il breve ritardo nel pagamento del premio per entrambi i contratti, ritiene che anche per casi analoghi converga sempre entro i limiti della correttezza commerciale, adottare ai provvedimenti di riattivazione promossi dalle Compagnie autorizzate.

#### 4- Liquidazione delle provvigioni di acquisizione degli aumenti di premio annuo per interesse di frazionamento. (Adriatica di Sicurezza)-

Il Direttore Generale riferisce in merito alla questione sorta con le Compagnie autorizzate concernenti la liquidazione delle provvigioni di acquisizione anche sugli interessi di frazionamento.

Il Direttore riferisce che la sola Compagnia "Adriatica" ha replicato con lettera 9 dicembre 1914, sostenendo:

1°) che la lettera dell'Istituto con la quale si addice come al forfait parla di rimborso delle spese di acquisizione da farsi nella misura del 63% del premio di primo anno, senza fare alcun cenno alla

differenza tra premio di tariffa e premio aumentato degli interessi di fraccionamento;

2°) che le spese di acquisizione della Compagnia non sono costituite soltanto dalle provvigioni ma anche dagli stipendi, diarie, indennità di viaggio, ecc. Si ritiene quindi giusto - dato che l'Istituto rimborsa soltanto semestralmente o trimestralmente le spese di acquisizione per affari combinati con rateazioni semestrale o trimestrale - che venga in qualche guisa indennizzata la perdita degli interessi che la Compagnia in questi due ultimi casi va a sopportare per il fatto di aver già pagato anticipatamente quella parte delle spese di acquisizione che, come è detto, è costituita da stipendi, diarie, indennità di viaggio, ecc.;

Drj

3°) che tale provvigione corrisposta anche sugli interessi di fraccionamento rappresenta pure un premio per il rischio che la Compagnia corre nel non ricevere tutte le rate di completamento dell'annata in corso, in caso di morte dell'assicurato."

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime l'avviso che si debba mantenere ferma la deliberazione del Consiglio in data 16 novembre, per le considerazioni seguenti:

a) nel forfait convenuto tra l'Istituto e la Com-



Compagnia autorizzata la provvigione si commisura, come dalla precisa dizione della convenzione, al premio del primo anno di durata del contratto.

b) il frazionamento è un'agevolazione concessa dalle Compagnie agli assicurati al fine di rendere accessibile l'assicurazione anche a coloro che per la periodicità di percezione del proprio reddito, non possono disporre in una sol volta, anticipatamente, dell'ammontare del premio annuo.

c) la misura dell'interesse di frazionamento adottata dalle Compagnie autorizzate copre appena l'impresa assicuratrice del rischio che essa corre nel caso di premorienza al completo pagamento dell'annata di premio e del mancato <sup>reddito in dipendenza del mancato</sup> pagamento anticipato del premio annuo, in base alle quali ipotesi sono elaborate le tariffe. Il Comitato trova quindi nel fatto che la misura dell'interesse di frazionamento non consente profitti, convincente giustificazione della equità della tesi sostenuta dall'Istituto.

### 5- Sinistro Spinelli.

Il Direttore Generale riferisce in merito al sinistro Spinelli su polizza emessa dalla Compagnia "La Danubio".

"La Sub. Compagnia "Danubio" trasmise il 17 luglio 1914 una polizza in cessione per il capitale di L. 10.000, stipulata il 30 maggio 1914 in testa del signor Alessandro Spinelli e regolarizzata il 20 giugno successivo.

Mentre tale polizza non era ancora stata accettata in cessione, si ebbe notizia della morte dell'assicurato avvenuta per incidente automobilistico il 13 luglio 1914.

Nulla vi è da opporre per la liquidazione di tale sinistro poiché, per la convenzione interceduta con la Compagnia autorizzata ad operare, l'impegno dell'Istituto Nazionale decorre e termina nello stesso momento in cui decorre e termina il rischio per la Compagnia.

Avuta ora la relativa copia di quietanza di liquidazione, non resta altro che a passare l'accudito alla "Danubio" della quota proporzionale al nostro debito in L. 4.000."

Drj

Il Comitato prende atto della comunicazione del Direttore Generale.

6. "Alleanza". Proposta di cessione di due polizze di assicurazione.

Il Direttore Generale riferisce sulla proposta della Compagnia "Alleanza" di cessione all'Istituto



di due polizze già appartenenti al portafoglio estero della predetta Compagnia.

Trattasi di polizze intestate a due Consoli di S. M. il Re d'Italia, già residenti all'Estero.

L'Alleanza chiederebbe che per detti contratti siano mantenute le condizioni di cessione ad essa fatte dalla Compagnia rilevataria del suo portafoglio estero (Union et Phénix Espagnol) e cioè: versamento all'Istituto della riserva matematica  $\text{R}^m$  4%, sotto deduzione di un compunto pari ad una annualità di premio.

Il Comitato esprime in massima tenore favorevole alla accettazione della cessione dei due contratti sopra menzionati, alla condizione proposta dal Direttore Generale e cioè che la Compagnia ceda all'Istituto i due contratti stessi contro versamento della riserva  $\text{R}^m$  3½ per cento.

#### 7. Questione Cataldi - Agenzia Generale di Cosenza.

Il Direttore Generale riferisce che la signora Maria Guida, procuratrice della signora Rosina Cataldi nel Sannicandro, contraente-assicurata della polizza emessa dalla Società "New York" sotto il N° 4005293, verso l'importo del premio scaduto in agosto 1913 sulla polizza stessa, nelle mani del sig. avv. Raffaele

De Luca - produttore professionista per Circondario di  
Paola nel territorio dell' Agenzia Generale di Coenza -  
senza ritirare la quietanza.

Trascorso qualche tempo, e nessuno presentandosi per  
pagamento del suddetto premio, l' Agenzia Generale re-  
spinse la quietanza alla Direzione. Ma successivamente,  
la richiesta ripetuta e persistente di tal documento  
da parte della prefata Signora, mise in luce ciò che  
ora accaduto; vale a dire che l' Ag. De Luca aveva  
indebitamente trattenuata la somma da lui riscossa  
senza renderne conto all' Agenzia e senza quindi occu-  
parsi di ritirare e consegnare a chi di dovere la  
quietanza.

Tutto ciò è emerso anche dall' inchiesta condotta  
dall' Ispettore Sig. Mancini.

Dog

Ultimamente, per definire nel miglior modo la que-  
stione e per non sollevare polemiche e critiche sempre  
prejudizievole, l' Istituto decise che fosse consegnata  
la quietanza della signora Guida; e poiché essa nel  
 frattempo aveva pagato anche il premio del 1914,  
furono mandate ambedue le quietanze all' Agenzia  
di Coenza con lettera dell' 8 ottobre p.p. in cui  
si regolava, con una differenza a debito dell' assicu-  
rata, il conto del suo dare in dipendenza delle minor  
somme pagate rispetto a quelle dovute.



Con la lettera stessa però si stabiliva, e con successivo si dimostrava, la responsabilità dell' Agenzia pel fatto dell' avv. De Luca ai danni della signora Guida, invocando il Capitolato di nomina in cui si legge: "L' Agente Generale è responsabile in proprio verso l' Istituto degli atti degli agenti locali e del personale produttore."

L' Agente di Cosenza non sembra convenire delle ragioni adottate dalla Direzione, e si rifiuta di addossarsi qualsiasi responsabilità nell' accaduto, allegando che l' Agente Generale è responsabile in proprio delle malversazioni compiute dal personale dipendente solo quando gli atti dei funzionari portano nocumento all' Istituto, e solo quando le malversazioni avvengono con titoli che la Direzione affida all' Agente Generale. Nel caso in questione egli è d' avviso che l' operato dell' avv. De Luca non possa avere creato responsabilità all' Istituto in quanto la quietanza non ritirata dalla Signora Guida fu da lui restituita all' Ufficio competente, e che pertanto il deposito fatto dalla prefata signora deve considerarsi come fiduciario, nel quale nulla avrebbe a che vedere la Direzione Generale, e l' Agenzia.

Di fronte a tali obiezioni si è creduto soprastare ad ogni decisione definitiva circa la questione

della responsabilità, e si è scritto all'Agensia che, lasciando per momento impregiudicata la questione stessa, è necessario ed urgente sia definita la pendenza nei riguardi della signora Guida, col regolamento delle somme dovuteci come da lettera dell'8 ottobre di questa Direzione).

Si sottopone ora la pratica all'ecame del Comitato, per conoscere:

1°) Se nei confronti della Signora Guida, ed a discarico di ogni responsabilità da parte dell'Istituto, possa sostenersi la irregolarità da lei commessa col versare una somma senza ritirare la quietanza. (Si avverte che per comunicazioni dell'Agente Generale e dell'Ispettore, l'avv. De Luca aveva incarico ufficiale dell'Agente locale di Paola On. Gustavo Pittini, di curare l'incasso dei premi).

M

2°) Se nei riguardi dell'Agensia Generale possano accettarsi le ragioni addotte per scagionarsi da ogni responsabilità nei riflessi dell'atto compiuto dall'avv. De Luca.

Il Comitato su conforme proposta del Direttore Generale, considerate le condizioni speciali nelle quali i rapporti tra la signora Guida e l'Agente produttore

-60-  
De Luca si svolsero,

esprime l'avviso che si debba liquidare la posizione con la signora Guida, esponente tutte le pratiche per il recupero da parte dell'Agente De Luca della somma della quale egli si è appropriato. 7

## 8. Riscatto della polizza Maraffio.

Il Direttore Generale riferisce in merito al riscatto di una polizza intestata al Reverendo Don Cesare Maraffio ceduta all'Istituto dalla Società Cattolica di assicurazioni di Verona.

Il Direttore riferisce che il Reverendo Don Cesare Maraffio fin dai primi del 1913 fece domanda alla Società Cattolica di assicurazioni per ottenere il riscatto della sua polizza 1157 emessa il 3 agosto 1900 in categoria mista a 20 anni, per capitale di L. 4.000.

Questa comunicazione fu data dalla Compagnia stessa, la quale, in seguito a nostra analoga richiesta, trasmise i documenti che l'assicurato aveva a tal uopo prodotti. Tali documenti consistevano: nell'esemplare della polizza originaria, nella quietanza dell'ultimo premio semestrale pagato, e nella fede di nascita dell'assicurato. Il valore di riscatto fu quindi calcolato sul capitale originario di L. 4.000, ed in base all'ultimo premio pagato a scadenza

3 febbraio 1912. Ne risultò una somma di L. 1.649,85, che fu liquidata il 16 settembre 1913 per tramite dell'Agenzia Generale di Como.

Senonchè il successivo esame della pratica condusse a constatare che la Cattolica, precedentemente alla cessione del portafoglio aveva ridotta la polizza, in proporzione ai premi pagati, a L. 1.487, estinguendo d'ufficio all'atto dell'operazione un prestito che l'assicurato aveva avuto L. 500.

Il fatto di essere stata presentata la polizza originale e non quella liberata ingenerò l'equivoco nel quale l'ufficio è incorso.

È subito nuovamente calcolato il valore di riscatto in base al capitale così ridotto e ne risultò una cifra minore di L. 1.001,60.

PM

Invitato l'assicurato a rifondere la differenza di L. 648,25 dall'Istituto erroneamente versatagli in più e da lui indebitamente percetta, egli, riconoscendo giuste le nostre ragioni, vi ha in massima annuito. Chiede però che in considerazione del danno che la svista dell'Istituto gli ha procurato, in quanto la somma versatagli è stata da lui impiegata in acquisti e spese che in difetto di essa non avrebbe fatte, gli sia accordato un abbuono su tale rimborso nella misura di un terzo della somma, e che i due terzi di essa



in L. 432, potranno da lui essere corrisposti in quattro rate semestrali di L. 108 ciascuna. Offre inoltre garanzia all'Istituto nel caso di morte, con la polizza 20952 emessa dall'Istituto il 7 novembre 1913.

Il Comitato, esprime l'arviso che si possa consentire la liquidazione della pendente contro impegno di rivalsa all'Istituto da parte del Maraffio della somma di L. 491,01 differenza fra il valore di riscatto corrisposto al Maraffio e la riserva matematica trasferita dalla Compagnia cedente, rivalsa da garantirsi con accensione di un prestito sulla polizza 20952 che lo stesso Maraffio ha in vigore con l'Istituto.

Dopo di ciò, il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

*Luigi*

Il Direttore Generale

*L. Ricci*

Il Cons.<sup>o</sup> Segretario, estensore

*Assandrea*